

REGOLAMENTO COMUNALE BABY PARKING E LUDOTECA

ART. 1 DEFINIZIONE E FINALITÀ

I Baby parking (Centri di custodia oraria) e le Ludoteche si configurano come servizi a carattere socio-educativo-ricreativo che hanno il compito di effettuare un servizio integrativo e di supporto per le famiglie con finalità socializzanti ed educative. Al loro interno devono essere svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, allo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori. Inoltre devono facilitare l'integrazione dei minori in situazioni di disagio psico-sociale e/o minori portatori di disabilità, e l'interculturalità, connotandosi come spazi d'incontro aperti al territorio. In ogni caso i Baby parking e le Ludoteche non possono sostituire in alcun modo le strutture educativo-scolastiche. Il servizio che essi devono svolgere si concretizza con la realizzazione di occasioni di gioco, di interazione e condivisione con i pari di questi momenti, con l'offerta di stimoli educativi e di socializzazione che permettano di maturare le competenze proprie dell'età, quali l'arricchimento del lessico, l'interiorizzazione della regola e l'acquisizione di una maggiore autonomia personale e rispetto alle figure professionali.

ART. 2 DESTINATARI

I Baby parking possono accogliere minori di età compresa tra i 13 mesi e i 6 anni di età per non più di 5 ore giornaliere, mentre le Ludoteche possono accogliere minori d'età compresa fra i 3 e i 17 anni per non più di 3 ore giornaliere. Le strutture possono funzionare tutto l'anno con orario di apertura contenuto in un massimo di 12 ore giornaliere.

Nei Baby parking è possibile il servizio di mensa, mentre nelle ludoteche è possibile la somministrazione di merende confezionate.

Nei Baby Parking e nelle ludoteche trovano accesso a pieno diritto i bambini in situazioni di handicap.

Le attività che si svolgono nei baby parking e nelle ludoteche devono essere articolate per fasce d'età e rispondono alle esigenze dei soggetti.

Il rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non può essere inferiore al valore di 1 operatore ogni 10 bambini.

ART. 3 STRUTTURE

I Baby parking e le Ludoteche possono essere ubicati in edifici destinati a civili abitazioni, dotati di certificato di agibilità e privi di barriere architettoniche ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, ossia provvisti di:

PER I BABY PARKING:

- una area dedicata a soggiorno ed attività ludico ricreativa pari ad almeno 2,40 mq/bamb;
- servizi igienici pari ad almeno 0,60 mq./bamb;
- una area dedicata al riposo pari ad almeno 1,00 mq./bamb.;
- uno spazio riservato ai servizi amministrativi di minimo di 10 mq separato dall'area dedicata alla permanenza dei bambini;
- una cucina per la preparazione dei pasti (se si vuole attivare il servizio mensa);
- arredi adeguati alle diverse fasce d'età;
- uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne pari ad almeno 3,00 mq./bamb.

PER LE LUDOTECHICHE:

- una area dedicata a soggiorno ed attività ludico ricreativa pari ad almeno 4,00 mq/bamb;
- servizi igienici pari ad almeno 0,60 mq./bamb;
- uno spazio riservato ai servizi amministrativi di minimo di 10 mq separato dall'area dedicata alla permanenza dei bambini;
- arredi adeguati alle diverse fasce d'età;
- uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne pari ad almeno 3,00 mq./bamb.

Il numero di ospiti che è possibile accogliere contemporaneamente nel baby parking e nelle ludoteche è di 25 bambini.

Per la realizzazione delle attività in immobili esistenti sono ammesse variazioni dei parametri con una tolleranza del 10%.

La superficie utile minima, al netto dell'area esterna, necessaria per sviluppare le attività non può in ogni caso essere inferiore a mq. 60.

ART. 4 PERSONALE

Il Personale dei Baby parking e delle Ludoteche deve essere in possesso di adeguato titolo di studio e deve essere garantito un adeguato rapporto operatore/utente.

ART. 5 SANZIONI

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento, il Comune procede ad inviare una diffida ad adempiere entro il termine di 60 giorni, a pena dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 200,00, salvo non ritenga, a suo insindacabile giudizio, di ordinarne la chiusura.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE E NORME CONCLUSIVE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e disciplina l'istituzione di Baby parking e ludoteche nel territorio, fatte salve tutte le normative sovraordinate vigenti in materia.